

N. R.G.

VOLONTARIA - GIUDICE TUTELARE



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

DECRETO DI NOMINA

DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PROVVISORIO

Il Giudice Tutelare

Visto il ricorso iscritto al n. r.g. _____ e presentato da
_____ nato a _____ il _____ e _____ in _____ nata a _____
il _____, coniugi conviventi ed ivi residenti in Via _____
elettivamente domiciliati, per tutti i fini ed effetti di legge, presso lo studio e la persona
dell'Avv. _____ (_____ Fax: _____ ;PEC: _____
_____) in Genova, Via _____ la quale li
rappresenta, assiste e difende giusta mandato congiunto al ricorso
rilevato che i ricorrenti sono genitori di _____ (_____),
nato a _____ il _____ ed ivi residente in Via _____ ;
rilevato che i ricorrenti richiedono la nomina di un amministratore di sostegno a favore
del proprio figlio e deducono l'esistenza di una urgenza che legittima la nomina di un ads
provvisorio
osserva quanto segue.

Il beneficiario, _____, è figlio unico della coppia e convive da sempre con la
mamma ed il papà.

Dalla documentazione prodotta risulta che _____ è affetto da "Disturbo generalizzato dello
sviluppo con assenza di linguaggio e gravi turbe relazionali" e, per tale ragione, gli è stato
riconosciuto lo stato di handicap grave ai sensi della legge 104/92 (decorrenza 01-03-2001).



Decreto di apertura amministrazione urgente (ex art.405 c.c.) del 17/12/2015
RG n.

A seguito di tale accertamento _____, fin dalla più tenera età, ha fruito di percorso scolastico con sostegno e di trattamenti riabilitativi (terapia comportamentale per cinque anni dal lunedì al venerdì compresi eseguita privatamente dal Prof. _____, psicomotricità presso il centro _____ due volte a settimana, logopedia sia presso il centro _____ che privatamente).

Nel ricorso viene illustrato anche il percorso scolastico del beneficiario che, dopo un primo periodo presso la Scuola Materna Statale _____, è stato trasferito alla Scuola Materna _____ dell'Istituto _____ e, sempre rimanendo all'interno dello stesso plesso scolastico, ha frequentato la Scuola Primaria _____, la Scuola Secondaria di Primo Grado ed infine il _____.

Il percorso scolastico svolto all'interno del _____ si è recentemente concluso e dovranno pertanto valutarsi le attività alternative più adeguate.

Da pochi mesi _____ ha raggiunto la maggiore età per cui, dai servizi territoriali per minori che lo seguivano precedentemente, è passato in carico al Dottor _____ (U.O. Assistenza Disabili ASL3 Genovese) il quale, confermando il quadro clinico, ha recentemente refertato che _____ soffre di "Sindrome Autistica".

Evidenziano i ricorrenti che, a tale contesto si sommano problemi di epilessia e di disturbi ossessivo compulsivi: in ogni caso è evidente la condizione di grave compromissione di tutte le attività funzionali alle normali relazioni del vivere sociale come la parola e la comprensione e l'adattamento ai diversi contesti di ambiente. Sul punto evidenziano i ricorrenti che il figlio, esclusi i familiari e le figure di riferimento, non è in grado di esprimere in maniera comprensibile ad estranei le sue esigenze e i suoi bisogni; utilizza pochi fonemi ma è in grado di comprendere messaggi verbali e di porre in atto quanto comunicato se adeguatamente supportato. Deambula autonomamente ma non è in grado di prevedere e fronteggiare aspetti di pericolo.

Risulta quindi provato che _____ non è in grado di organizzare gli atti della vita quotidiana e necessita di supporto costante in tutti gli ambiti di vita (tra cui, come dedotto dai ricorrenti, anche nell'ambito dell'igiene personale).

Alla luce di tali risultanze, che fanno ritenere la sussistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno in quanto il beneficiario è affetto da una infermità che incide sulla capacità di provvedere ai propri interessi, occorre valutare in questa sede la richiesta di nomina provvisoria di un ads.



Decreto di apertura amministrazione urgente (ex art.405 c.c.) del 17/12/2015
RG n.

A tale proposito i ricorrenti hanno evidenziato la necessità di una nomina **in via provvisoria ed urgente dell'ads** dando conto delle criticità emerse nell'ultimo periodo.

In particolare è documentato, quanto alle condizioni di salute di che nel corso dei mesi estivi si è assistito all'acuirsi delle crisi psico-motorie, allo stato contenute dalla terapia con neurolettici atipici subito prescritta dal Dottor . situazione che, di per se, può richiedere continue modifiche del piano terapeutico e/o ulteriori atti medici, diagnostici e clinici, a contenimento della malattia.

Quanto alle risorse economiche è stato evidenziato che i genitori supportano come per legge le necessità del ragazzo, del quale, peraltro, non è verosimile immaginare una futura autosufficienza economica. Il beneficiario è titolare, **in proprio**, di indennità di accompagnamento (INPS, cat INV CIV n. importo per l'anno 2015 € 508/mese) utilizzata a parziale copertura dei suoi bisogni. Evidenziano i ricorrenti che la pratica per il mantenimento dell'erogazione della somma necessita, come da allegata comunicazione INPS Genova, di essere perfezionata con la sottoscrizione dell'avente diritto/legale rappresentante dello stesso.

Con la maggiore età, ha inoltre acquisito il diritto alla pensione di invalidità (del verosimile importo mensile di € 280,00 per 13 mensilità) la cui domanda deve ancora essere inoltrata, anche in questo caso dovendo essere perfezionata con la sottoscrizione dell'avente diritto/legale rappresentante dello stesso.

Nell'interesse del beneficiario (quando ancora minorenni) è stata infine inoltrata la domanda per accedere al fondo regionale per le disabilità e al previsto assegno di cure che ha ottenuto esito positivo ; a partire dal mese di marzo 2015 è stata riconosciuta ed erogata la dote di cura per gravissime disabilità quantificata da Regione Liguria nella somma di € 500 mensili.

Per la gestione di tali entrate è necessaria la nomina urgente di un amministratore di sostegno tenuto conto che il beneficiario è divenuto maggiorenne dal 2015

In ordine alla scelta dell'amministratore di sostegno appare rilevante quanto specificamente dedotto dai ricorrenti, genitori del beneficiario, ossia che gli stessi, hanno fino ad oggi accolto, cresciuto e sostenuto il loro unico figlio insieme, ponendo al centro della loro quotidianità nonché che la serenità del ragazzo deriva dal comune affetto e dalla comune abnegazione con cui lo hanno seguito sempre assieme. In ragione di tale importanza che assume la comunione di affetti che contraddistingue questa famiglia i



Decreto di apertura amministrazione urgente (ex art.405 c.c.) del 17/12/2015
RG n.

ricorrenti propongono di essere entrambi nominati co-amministratori di

Va osservato che questo ufficio ha già ripetutamente aderito ad un indirizzo giurisprudenziale che ritiene ammissibile la nomina di un coamministratore in affiancamento all'amministratore¹ in relazione a circostanze differenziate quali l'esistenza di un conflitto di interesse tra beneficiario e amministratore o la complessità dell'amministrazione ovvero la necessità di specifiche e differenziate competenze.

La richiesta avanzata dai genitori, nel presente procedimento, si poggia su una motivazione differente, quella di non far venire meno il rapporto bigenitoriale, pienamente instaurato con il figlio, che per quest'ultimo rappresenta una ricchezza emotiva indistinta che fa capo tanto all'uno quanto all'altro genitore.

Si tratta, peraltro, di una motivazione altrettanto valida in quanto la presenza di due figure di amministratore di sostegno è sicuramente da favorire in casi, come questo, nei quali il beneficiario sia estremamente legato a varie figure familiari la cui esclusione, dal rapporto diretto con il beneficiario, potrebbe costituire un danno proprio per quest'ultimo. Né del resto la necessità di un rapporto paritetico e coinvolgente in maniera uguale entrambi i genitori viene automaticamente esclusa con la maggior età: a parte il rilievo che le condizioni psico-fisiche del beneficiario rendono la sua posizione equiparabile a quella di un minore, quanto alla necessità dell'ausilio genitoriale, la applicazione dei principi della bigenitorialità non trova un necessario limite nel compimento della maggiore età, dovendosi ritenere un naturale compendio di un rapporto armonico tra genitori e figli tanto più in costanza di *affectio coniugalis*

Se si considera, infatti, che l'amministratore di sostegno è chiamato a coadiuvare e seguire il progetto di vita del beneficiario, si deve ritenere che la soluzione migliore nella scelta dell'amministratore di sostegno sia quella di garantirgli lo stesso patrimonio affettivo e di relazioni goduto da minore affidando ad entrambi genitori, nella veste giuridica di co-ads, la prosecuzione nella cura del suo progetto di vita.

Peraltro, al fine di evitare che la nomina di un coamministratore si riveli un ostacolo al

¹ Cfr. Tribunale Modena, Decreto del Giudice Tutelare del 24/10/05, Tribunale Trieste, Decreto del Giudice Tutelare del 14/01/2008, Tribunale Varese, Decreto del Giudice Tutelare del 26 maggio 2010, Tribunale Modena, Decreto del Giudice Tutelare del 16/06/2014; Giudice Tutelare di Genova in data 10 ottobre 2006 ; Corte di Appello di Genova , con decreto reso nel procedimento 834/2011 VG; Giudice Tutelare di Genova con Decreto reso nel procedimento 1160/2012 VG . Tale indirizzo giurisprudenziale appare recepito nel progetto di legge in discussione presso la Camera dei Deputati (PdL n. 1985 presentata il 23 gennaio 2014), la quale all'art 19 propone : "Il comma 3 dell'art. 405 c.c. è riformulato come segue: "Il giudice tutelare può nominare un co-amministratore di sostegno nell' interesse del beneficiario"



Decreto di apertura amministrazione urgente (ex art.405 c.c.) del 17/12/2015
RG n.

concreto e sollecito svolgimento della misura, appare opportuno differenziare i poteri conferiti a ciascun genitore al fine di garantire agli stessi, pur nel comune accordo tra di loro, una autonomia operativa mediante una suddivisione dell'incarico come prospettato dai ricorrenti stessi ossia:

- quanto alla cura della persona (ossia, a titolo esemplificativo, assistenza personale per quanto di necessità del beneficiario, anche per il tramite di terze persone, al fine di agevolare e rendere il più possibile serena e confortevole la sua vita; acquisizione di qualunque documentazione medica e sostegno al beneficiario nel caso sia richiesto di prestare consenso informato ecc ...) individuare l'ads titolare dei relativi poteri nella madre, Signora
- quanto alla gestione del patrimonio (ossia, a titolo esemplificativo, sottoscrizione di qualunque domanda a fini pensionistici e di ogni altro documento o dichiarazione in nome e per conto del beneficiario; gestione di conto corrente intestato al beneficiario, con delega esclusiva all'Ads che vi opererà sotto la sua responsabilità e con obbligo di rendiconto; pagamento delle spese di mantenimento e personali - medicine, e quant'altro di necessità del beneficiario- ecc ...), individuare l'ads titolare dei relativi poteri nel padre, Signor

Va previsto, peraltro, nell'interesse del beneficiario, che in caso di impedimento di uno dei due genitori, l'altro possa svolgere anche le attività attribuite al coamministratore, con firma disgiunta di eventuali atti.

In ordine agli atti di straordinaria amministrazione va prevista invece l'iniziativa congiunta dei due co-ads previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Ritenuto pertanto che risulta certificata l'attuale impossibilità per il predetto di provvedere a sé stesso ed ai propri interessi;

Ritenuto che si debba di conseguenza provvedere, almeno provvisoriamente, alla nomina dei genitori quali coamministratori del figlio per lo svolgimento degli atti indicati come urgenti.

PQM

visto l'art. 405 c.c., e ritenuta l'urgenza dell'intervento di un **amministratore di sostegno provvisorio**;



Decreto di apertura amministrazione urgente (ex art.405 c.c.) del 17/12/2015
RG n.

Dichiara sussistenti i requisiti per la nomina di un amministratore di sostegno per il beneficiario.

Riserva a separato decreto la nomina dei genitori del beneficiario quali ads del medesimo e l'individuazione dei loro compiti e poteri.

Dispone che la cancelleria non provveda a comunicare il presente provvedimento all'Ufficio di Stato Civile e che non venga redatta la scheda per il casellario Giudiziario.

Visto l'art. 741 cpc

Dispone

che il presente decreto abbia efficacia immediata.

Genova, 17 dicembre 2015

IL GIUDICE TUTELARE
Dr. Domenico Pellegrini

